

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - CIRCOLARE 16**  
**ottobre 2009, n. 5427: Procedimenti**  
**conseguenziali e provvedimenti relativi alle**  
**disposizioni introdotte con l'art. 10 della legge**  
**n. 99/2009. Indicazioni operative.**

(Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2009)

Alle Società Cooperative  
Alle Associazioni nazionali di  
rappresentanza e tutela del movimento  
cooperativo  
Ad Unioncamere  
Ad Infocamere  
Alle Camere di Commercio  
Al Consiglio Nazionale del Notariato

Con la presente circolare si intendono dare specifiche indicazioni al fine di conseguire una corretta e puntuale applicazione delle disposizioni introdotte con l'art. 10 della legge n. 99/2009.

In particolare si specifica:

1. Art. 10, comma 1 della legge n. 99/2009. Carattere costitutivo dell'iscrizione all'Albo.

Con le modifiche dell'art. 2511 del codice civile, introdotte dal comma 1 in argomento, si evidenzia il carattere costitutivo dell'iscrizione all'Albo delle società cooperative, che costituisce quindi elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica.

2. Art. 10, comma 2 della legge n. 99/2009. Presentazione della comunicazione unica ex art. 9 del decreto-legge n. 7/2007, convertito con legge n. 40/2007.

Le Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura stanno predisponendo una apposita procedura (apposito spazio all'interno della cosiddetta comunicazione unica), che dovrà essere obbligatoriamente utilizzata a decorrere dal 1° aprile 2010. In attesa del completamento e definizione delle nuove procedure, le società cooperative potranno continuare ad utilizzare, ai fini dell'iscrizione, l'attuale modello «C17 iscrizione». Si precisa a tal proposito che l'Amministrazione, per dare concreta ed efficace attuazione a tutto quanto previsto dal comma 2 in argomento, formalizzerà ad Unioncamere e ad Infocamere le modalità con le quali debbono essere effettuati tutti i controlli che precedentemente venivano svolti dalla scrivente Direzione generale, sui dati afferenti il «documento unico» di iscrizione al Registro delle imprese e all'Albo delle società cooperative. Sarà cura della società Infocamere predisporre i programmi per l'esecuzione automatica dei suddetti controlli e per produrre l'eventuale rigetto del documento di iscrizione in presenza di errori formali nei contenuti e/o di insussistenza delle condizioni previste e/o in assenza di compilazione dei campi obbligatori.

Grazie alla comunicazione unica, a decorrere dal termine di cui sopra, vi sarà un preciso allineamento tra le iscrizioni al Registro delle imprese e all'Albo delle società cooperative.

Per quanto riguarda il passato, stante la novella all'art. 2511 del

codice civile di cui al punto 1 della presente circolare, occorre far si' che le societa' cooperative gia' iscritte al Registro delle imprese, ma non ancora all'Albo delle societa' cooperative, vengano iscritte in quest'ultimo.

A tali fini le Camere di commercio forniranno a questa Direzione generale l'elenco delle societa' cooperative attive, individuando cio' sulla base della presentazione al Registro delle imprese del bilancio di esercizio 2008.

Le Camere di commercio sono, altresì, invitate a fornire alla scrivente l'elenco delle societa' cooperative che risultano non avere presentato il bilancio almeno per gli esercizi 2007 e 2008.

L'Unioncamere potra' farsi tramite per conto delle Camere di commercio ed inoltrare i predetti elenchi alla scrivente.

3. Art. 10, commi 4, 6 ed 8 della legge n. 99/2009. Omessa o ritardata comunicazione delle notizie di bilancio ai fini della dimostrazione della sussistenza o della perdita della qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente.

Per quel che riguarda in particolare le disposizioni del comma 4 dell'art. 10 della legge n. 99/09, si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni all'atto della ridefinizione delle procedure.

A regime, con riferimento ai commi 4, 6 e 8, nel caso in cui la cooperativa, a far data dal 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di esercizio, ometta o ritardi l'inoltro della comunicazione annuale delle notizie di bilancio o comunque delle comunicazioni da inoltrare in caso di perdita della qualifica di mutualita' prevalente, la Divisione VII di questa Direzione generale, competente in materia di tenuta dell'Albo delle societa' cooperative, diffidera' la cooperativa inadempiente che e' tenuta ad ottemperare entro trenta giorni. Nel testo della diffida, ferme restando le altre possibili sanzioni che potranno essere comminate in caso di inottemperanza, verra' prospettata la sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'Ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. La Divisione VII, ove ne ricorra la necessita', provvedera' alla segnalazione alla amministrazione finanziaria della perdita del carattere di mutualita' prevalente da parte di singole cooperative.

4. Art. 10, comma 7 della legge n. 99/2009. Vidimazione del Registro di cui all'art. 38 della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni).

Le Camere di commercio territorialmente competenti, ove ha sede la procedura, provvederanno, attraverso i propri uffici del Registro delle imprese, alla vidimazione del registro di cui al richiamato art. 38 della legge fallimentare. In proposito, posto che la legge n. 99/2009 prevede che tale vidimazione sia effettuata con procedure semplificate, si ritiene sufficiente l'applicazione di un timbro con data e l'indicazione del numero di pagine del registro. In attesa di una nuova eventuale determinazione dei diritti di segreteria camerale, che contempli espressamente la vidimazione in discorso, sentita la competente Direzione generale per il Mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica di questo Ministero, occorre fare riferimento nel frattempo alla Voce 6.1 della tabella A - vidimazione libri sociali (25 euro). Quanto sopra vale per le procedure liquidatorie delle societa' cooperative prive del Comitato di sorveglianza; per le procedure con nomina di tale organo, nell'ottica del maggior contenimento delle spese della procedura e di semplificazione amministrativa, la vidimazione potra' essere effettuata, senza oneri, dal Presidente o da altro componente del Comitato dallo stesso delegato.

5. Art. 10, comma 11 della legge n. 99/2009. Accertamento dei requisiti mutualistici.

Con il comma in oggetto, com'è noto, viene affermata l'esclusività della competenza del Ministero dello sviluppo economico in materia di accertamento dei requisiti mutualistici. Si ritiene conseguentemente di dover richiamare l'attenzione su tale aspetto per tutti i connessi risvolti di maggiore responsabilità in capo ai soggetti preposti all'attività di revisione/ispezione.

6. Art. 10, comma 12 della legge n. 99/2009. Mancata ottemperanza alla diffida impartita in sede di vigilanza.

Il revisore/ispettore, nell'ambito dell'attività di diffida dovrà rappresentare che, in mancanza di giustificati motivi, la non ottemperanza, entro il termine prescritto, produrrà l'applicazione della sanzione della sospensione semestrale di cui alla legge n. 99/2009, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni.

A tal fine, in attesa di una apposita modifica della modulistica relativa, il revisore/ispettore dovrà integrare la diffida a consentire lo svolgimento della revisione, nonché quella a sanare le irregolarità riscontrate nel corso della stessa, con la seguente dicitura: «Si ricorda che ai sensi dell'art. 5-bis del decreto legislativo n. 220/2002, così come integrato dalla legge n. 99/2009, agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, è irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».

Il verbale di revisione/ispettivo quindi dovrà contenere l'eventuale proposta di provvedimenti, ivi compresa, laddove prevista, l'applicazione delle sanzioni ex legge n. 99/2009.

La Direzione scrivente valuterà le proposte dei revisori/ispettori e la fondatezza di eventuali controdeduzioni delle società cooperative, ai fini dell'applicazione della sanzione della sospensione semestrale, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni.

7. Art. 10, comma 13 della legge n. 99/2009. Soppressione del termine di cui all'art. 223-septiesdecies delle disp. Att. del c.c. in materia di scioglimento di società cooperative.

Con il comma in questione è stato soppresso il termine del 31 dicembre 2004, ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, nella fattispecie indicata dal richiamato articolo delle disposizioni attuative del codice civile. Conseguentemente, in tutti i casi in questione, questa Direzione generale adotterà un provvedimento di scioglimento anche sulla scorta di elenchi, che dovranno essere forniti dalle Camere di commercio, delle cooperative che non hanno depositato il bilancio negli ultimi cinque (o più) esercizi. Detto decreto di scioglimento, eventualmente redatto in forma cumulativa, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e successivamente trasmesso all'Ufficio del conservatore ai fini della cancellazione dal Registro delle imprese.

Premesso tutto quanto sopra, si specifica che in tutti i casi in cui l'Amministrazione procederà alla comminazione della sanzione, alla scadenza della sospensione semestrale di nuove attività dell'ente, il legale rappresentante della cooperativa sanzionata dovrà produrre e trasmettere alla scrivente Direzione generale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,

attestante il relativo corretto adempimento. Si precisa infine che sono state attivate le procedure di comunicazione con l'Unioncamere e la società Infocamere, per la definizione delle modalità con le quali si provvederà all'annotazione, presso il Registro delle imprese, della sanzione stessa.

Roma, 16 ottobre 2009

Il direttore generale per le piccole e medie imprese  
e gli enti cooperativi  
Cinti

---

**NdR: Si riporta il testo integrale dell'art. 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99:**

**“Art. 10. (Società cooperative)**

1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: «con scopo mutualistico» sono aggiunte le seguenti: «iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice».

2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'albo delle società cooperative, di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del presente articolo.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto albo.

4. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del presente articolo.

5. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.

6. All'articolo 223-*sexiesdecies*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica» sono sostituite dalle seguenti: «comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».

7. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».

8. All'articolo 2545-*octies* del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:  
«Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».

9. All'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico».

10. Al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto italiano di studi cooperativi Luigi Luzzatti è trasformato nell'Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti avente personalità giuridica, con sede in Roma, ed avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed a supporto del quale l'ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi finanziari e patrimoniali dell'Associazione sono costituiti, oltrechè dal patrimonio già facente capo all'Istituto al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'articolo 29-*bis* del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'entità della predetta quota è fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di attività.

11. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola: «amministrativa» è sostituita dalla seguente: «esclusiva» e le parole: «anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche» sono soppresse.

12. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, è irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».

13. All'articolo 223-*septiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono soppresse ».